

Deliberazione 18 ottobre 2010 – ARG/gas 176/10

Modalità di compensazione delle somme derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di uscita della rete nazionale di trasporto di cui alla deliberazione 19 febbraio 2010 – ARG/gas 20/10

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 ottobre 2010

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e successive modifiche e integrazioni;
- il codice di rete della società Snam Rete Gas Spa approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione 30 luglio 2008, ARG/gas 102/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 102/08);
- la deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013 recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013" (di seguito: *RTTG*), approvata con la deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la deliberazione 21 dicembre 2009, ARG/gas 198/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 198/09);
- la deliberazione 19 febbraio 2010, ARG/gas 20/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 20/10)
- il documento per la consultazione "Modalità di compensazione delle somme derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di uscita della rete nazionale di trasporto di cui alla deliberazione 19 febbraio 2010 – ARG/gas 20/10" diffuso in data 31 agosto 2010 (di seguito: documento per la consultazione 31 agosto 2010).

Considerato che:

- con la deliberazione ARG/gas 184/09 l'Autorità, nel definire i criteri di regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013, ha:
 - definito una nuova articolazione delle aree di uscita dalla rete nazionale di gasdotti (di seguito: nuove aree di uscita) in coerenza con gli ambiti tariffari per il servizio di distribuzione gas definiti con la deliberazione ARG/gas 159/08, riducendo da 17 a 6 il numero delle aree di uscita distribuite sul territorio nazionale;
 - previsto che, per il terzo periodo di regolazione, le tariffe ed i corrispettivi vengano applicati con riferimento a ciascun anno, vale a dire al periodo che intercorre tra il 1 gennaio e il 31 dicembre;
- i conferimenti di capacità relativi all'anno termico 2009-2010 sono stati effettuati con riferimento ai punti di uscita individuati dall'impresa maggiore di trasporto ed approvati dall'Autorità con la deliberazione ARG/gas 102/08 (di seguito: precedenti aree di uscita);
- sulla base di quanto riportato nei due precedenti alinea, si è determinato un disallineamento tra le precedenti aree di uscita sulla base delle quali sono stati effettuati i conferimenti di capacità per l'anno termico 2009-2010, e le nuove aree di uscita a cui, dall'1 gennaio 2010, si applicano i corrispettivi approvati con deliberazione ARG/gas 198/09;
- con deliberazione ARG/gas 20/10 l'Autorità ha:
 - definito, ai fini della valorizzazione economica della capacità conferita nei punti di uscita della rete nazionale di gasdotti per il periodo 1 gennaio 2010-30 settembre 2010, l'applicazione di corrispettivi transitori derivanti dall'associazione tra ciascuna delle precedenti aree di uscita considerate ai fini del conferimento di capacità e il corrispondente corrispettivo di capacità CPu di cui alla deliberazione ARG/gas 198/09, inteso come il minore valore dei corrispettivi dei punti di uscita che intersecano ciascuna area rispetto alla quale è avvenuto il conferimento di capacità;
 - avviato un procedimento per definire, limitatamente al periodo gennaio-settembre 2010, le modalità di compensazione tra le somme versate dagli utenti del servizio alle imprese di trasporto applicando alle capacità conferite i corrispettivi definiti secondo il criterio transitorio introdotto con la deliberazione ARG/gas 20/10 e le somme determinate applicando alle capacità conferite i corrispettivi di capacità CPu approvati per l'anno 2010;
- nel documento per la consultazione 31 agosto 2010, l'Autorità ha proposto di:
 - attribuire alle nuove aree di uscita la capacità conferita per l'anno termico 2009-2010 con riferimento alle precedenti aree di uscita, in proporzione alla capacità impegnata da ciascun utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna afferenti le nuove aree di uscita alla data dell'1 gennaio 2010;
 - prevedere che l'impresa maggiore di trasporto regoli con gli utenti del servizio gli ammontari determinati dalla differenza tra le somme versate dai medesimi utenti sulla base del criterio transitorio introdotto con deliberazione ARG/gas 20/10 e le somme che saranno determinate applicando i corrispettivi di cui alla deliberazione ARG/gas 198/09 alle nuove aree di uscita;

- le osservazioni pervenute dagli operatori hanno evidenziato una generale condivisione del criterio proposto dall’Autorità per l’attribuzione, alle nuove aree di uscita, della capacità conferita per l’anno termico 2009-2010;
- alcuni operatori hanno in particolare proposto di effettuare la ripartizione di cui al precedente alinea con riferimento alla capacità conferite nei punti di riconsegna afferenti le nuove aree di uscita in ciascun mese del periodo gennaio – settembre 2010, al fine di tener conto dei trasferimenti e delle cessioni di capacità effettuati in corso d’anno termico;
- un operatore ha inoltre evidenziato che le modalità di compensazione proposte comportano una modifica *ex-post* del quadro tariffario di riferimento; e che l’adeguamento dei contratti di vendita potrebbe comportare il rischio di contenziosi o comunque di assorbimento dell’intera variazione da parte dello *shipper*;
- l’osservazione di cui al precedente alinea non rileva in quanto, con deliberazione ARG/gas 20/10, l’Autorità aveva già previsto l’introduzione di un meccanismo di compensazione, consentendo in tal modo agli utenti del servizio di adeguare i propri contratti di vendita.

Ritenuto opportuno:

- attribuire la capacità conferita con riferimento alle precedenti aree di uscita per l’anno termico 2009-2010 alle nuove aree di uscita in proporzione alla capacità impegnata da ciascun utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna afferenti le nuove aree di uscita;
- prevedere che il calcolo di cui al precedente alinea venga effettuato considerando la capacità conferita su base mensile nei punti di riconsegna afferenti le nuove aree di uscita;
- confermare sostanzialmente le modalità di compensazione delle partite economiche proposte nel documento per la consultazione 31 agosto 2010, prevedendo la loro liquidazione entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione

DELIBERA

1. di prevedere, ai fini dell’attribuzione alle nuove aree di uscita della capacità conferita per l’anno termico 2009-2010 a ciascuna precedente area di uscita di cui alla deliberazione ARG/gas 102/08, l’applicazione dei coefficienti calcolati applicando la seguente formula:

$$\alpha_{u,i} = \frac{\sum_{n \in \{u \cap i\}} Kr_n}{\sum_m Kr_m}$$

dove:

- $\alpha_{u,i}$ è il coefficiente per l'attribuzione alla nuova area di uscita u della capacità conferita all'utente su base mensile nella precedente area di uscita i in ciascun mese del periodo gennaio 2010 – settembre 2010;
 - i è la precedente area di uscita;
 - u è la nuova area di uscita;
 - Kr_n è la capacità conferita all'utente su base mensile nei punti di riconsegna sottesi a ciascuna precedente area di uscita i riconducibile alla nuova area di uscita u in ciascun mese del periodo gennaio 2010 – settembre 2010;
 - Kr_m è la capacità complessivamente conferita all'utente su base mensile nei punti di riconsegna sottesi alla precedente area di uscita i ;
2. di prevedere che, con riferimento alla data di pubblicazione del presente provvedimento:
- a. entro 30 giorni, le imprese di trasporto, con riferimento alle precedenti aree di uscita che risultano ripartite tra una pluralità di nuove aree, comunichino all'impresa maggiore di trasporto i dati relativi ai conferimenti mensili di capacità effettuati sulla rete di trasporto regionale, distinti per ciascun utente del servizio e per ciascuna nuova area di uscita, secondo un prospetto trasmesso dall'impresa maggiore di trasporto entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 - b. entro 90 giorni, l'impresa maggiore di trasporto determini, con riferimento a ciascun utente del servizio di trasporto, gli scostamenti tra le somme versate ai sensi delle disposizioni di cui al punto 1 della deliberazione ARG/gas 20/10 e le somme effettivamente dovute, determinate sulla base di quanto disposto al punto 1 della presente deliberazione;
 - c. entro 120 giorni, l'impresa maggiore di trasporto provveda al conguaglio delle partite economiche di ciascun utente;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

18 ottobre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis